

Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute
(OPP 3)

del 13 novembre 1985 (Stato 1° giugno 2027)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP); visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione (LCA),³

ordina:

Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1 Forme di previdenza

¹ Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

- a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
- b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

² Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità⁴, che:

- a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP; e
- b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

³ Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

⁴ I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

RU **1985** 1778

¹ RS **831.40**

² RS **221.229.1**

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 622).

⁴ Correzione del 3 feb. 1986 (RU **1986** 326).

Art. 2 Beneficiari

¹ Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
- b.⁵ dopo la sua morte, le persone cui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 - 1.⁶ il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.

² L'intestatario può:

- a. precisare i diritti dei singoli beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2;
- b. includere nella cerchia dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 una o più persone menzionate al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti dei singoli beneficiari;
- c. modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3–5 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone.⁷

³ In caso di precisazione dei diritti, l'intestatario non può ridurre la quota di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 o 2 a meno del 10 per cento del capitale di previdenza.⁸

Art. 2a⁹ Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

¹ Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.

⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° giu. 2027 (RU **2026** 325).

⁸ Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005 (RU **2005** 4279). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 12 giu. 2026, in vigore dal 1° giu. 2027 (RU **2026** 325).

⁹ Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU **2020** 3755).

² La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 2.

Art. 3 Pagamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.¹⁰

² Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

- a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b.¹¹ ...
- c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- d.¹² l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993¹³ sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

³ La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

- a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- c. la restituzione di mutui ipotecari.¹⁴

⁴ Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.¹⁵

⁵ I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994¹⁶ sulla pro-

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 506).

¹¹ Abrogata dalla cifra I n. 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 3755).

¹² Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2399).

¹³ RS **831.42**

¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 set. 1989 (RU **1989** 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

¹⁵ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

¹⁶ RS **831.411**

mozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.¹⁷

⁶ Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.¹⁸

Art. 3a¹⁹ Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

¹ L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

- a. utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
- b. trasferisce il suo capitale di previdenza a un'altra forma riconosciuta di previdenza.

² Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.

³ Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.²⁰

⁴ Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.²¹

Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

¹ Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.²²

¹⁷ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

¹⁸ Introdotto dalla cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

¹⁹ Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).

²⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

²¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

²² Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

² Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30*b* LPP²³ o l'articolo 331*d* del Codice delle obbligazioni²⁴ e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994²⁵ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.²⁶

³ In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.²⁷

⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 2004²⁸ sull'unione domestica registrata).²⁹

Art. 5³⁰ Investimenti

¹ I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 1934³¹ sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.

² I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.

³ Gli articoli 49–58 dell'ordinanza del 18 aprile 1984³² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità. Non sono ammessi gli investimenti in fondi riservati a investitori qua-

²³ RS **831.40**

²⁴ RS **220**

²⁵ RS **831.411**

²⁶ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

²⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3455).
²⁸ RS **211.231**

²⁹ Introdotto dalla cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

³⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

³¹ RS **952.0**

³² RS **831.441.1**

lificati (L-QIF) e in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono assoggettati a una vigilanza estera.³³

Sezione 2: Trattamento fiscale

Art. 6 Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

Art. 7 Deduzione dei contributi

¹ I salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:³⁴

- a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP;
- b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

² I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.³⁵

³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.³⁶

⁴ Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.³⁷

³³ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU **2024** 73).

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 622).

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

³⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 feb. 2001 (RU **2001** 1068). Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 506).

³⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 feb. 2001 (RU **2001** 1068). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5177).

Art. 7a³⁸ Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto

¹ I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1, contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:

- a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel loro caso;
- b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1; e
- c. nell'anno in cui effettuano il riscatto (anno di riscatto) versano interamente il contributo ammesso nel loro caso secondo l'articolo 7 capoverso 1.

² Nell'anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.

³ Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

⁴ Se l'intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.

⁵ Per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3.

Art. 7b³⁹ Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto

¹ L'intestatario della previdenza deve presentare per scritto una richiesta di riscatto all'istituto della previdenza individuale vincolata indicando:

- a. l'ammontare del riscatto richiesto;
- b. gli anni per i quali si intende compensare lacune contributive e l'ammontare dei contributi da compensare;
- c. l'ammontare dei contributi eventualmente versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l'indicazione delle date di pagamento.

² Nella richiesta deve confermare di:

- a. aver versato la totalità del contributo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nell'anno del riscatto, con l'indicazione dell'ammontare del contributo;
- b. aver percepito un reddito soggetto all'AVS negli anni in cui intende compensare lacune contributive;

³⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

³⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 622).

- c. non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;
- d. non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1.

³ Se le condizioni di cui all'articolo 7a sono soddisfatte, l'istituto della previdenza individuale vincolata approva l'accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.

Art. 8 Obbligo d'attestazione

¹ Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

² In caso di riscatto, l'attestazione deve contenere anche i dati di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettere a–c e la data del riscatto.⁴⁰

Sezione 2a:⁴¹

Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali

Art. 8a Indicazione e conservazione dei dati previdenziali

¹ Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:

- a. l'ammontare dei contributi versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento;
- b. l'ammontare dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l'importo delle lacune contributive compensate con i riscatti;
- c. la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1.

² Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza.

Art. 8b Comunicazione dei dati previdenziali

In caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b, l'istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l'ammontare annuo:

- a. dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l'articolo 7 capoverso 1; e
- b. dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando le lacune contributive compensate con i medesimi.

⁴⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 622).

⁴¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 622).

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

¹ La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

² L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 2001⁴²

Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS⁴³).

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008⁴⁴

L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024⁴⁵

¹ Le lacune contributive secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera a sorte prima dell'entrata in vigore della modifica del 06 novembre 2024 non possono essere compensate con un riscatto.

⁴² RU **2001** 1068

⁴³ RS **831.10**

⁴⁴ RU **2008** 4651

⁴⁵ RU **2024** 622

